

## AFFIDARI E SCUOLA

(fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Parole nuove per l'affidamento familiare. Sussidiario per operatori e famiglie*)

*COSA DICE: l' Art. 5 della L. 184/1983 c.m. dalla L. 149/2001*

I poteri degli affidatari sono quelli attribuiti a coloro che fanno le veci dei genitori.

*IN PRATICA SIGNIFICA CHE...*

L'iscrizione al nido, alle scuole materne, alle scuole dell'obbligo e alle scuole superiori va fatta sulla base del domicilio del minore: la famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione, rilasciata dal Servizio del Comune di residenza, che attesti l'affidamento.

Alcune città prevedono che le situazioni di affidamento familiare godano di una priorità per le domande di iscrizione ad asili nido e scuole dell'infanzia o anche l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i servizi di Asilo Nido e di Ristorazione Scolastica nelle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado.

Gli affidatari mantengono i rapporti anche formali con la scuola (firmano pagelle e giustificazioni, vanno ai colloqui con gli insegnanti...) e partecipano all'elezione degli organi collegiali; non è invece prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in questi organi (O.M. n. 215, 216, 217 del 1991).

Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore, ma sul territorio nazionale solitamente firmano gli affidatari.